

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso del 29 luglio 2025, preceduto da rituale reclamo negativamente riscontrato dall'intermediario, l'istante si è rivolta a codesto Collegio, rappresentando di avere sottoscritto un contratto per la fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione con la Società Alfa, estranea al ricorso; al contratto di fornitura era collegato il contratto di finanziamento sottoscritto con la resistente per il pagamento del corrispettivo pattuito mediante rateizzazione.

In virtù dell'inadempimento della fornitrice (in quanto la medesima avrebbe fornito informazioni fuorvianti circa la prestazione di un servizio di assistenza e la fornitura di energia luce e gas), ha chiesto che l'Arbitro accerti la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore e il conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha preliminarmente rilevato di aver stipulato con la società Alfa una convenzione commerciale che prevede la possibilità, per i clienti che scelgano il pagamento rateale di tutta o parte della somma, di sottoscrivere un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene offerto dalla società convenzionata.

A seguito di tale convenzione, la resistente riceveva dalla società convenzionata il contratto di finanziamento *de quo*, regolarmente sottoscritto dal ricorrente e finalizzato esclusivamente all'acquisto di beni che risultano consegnati ed installati. La prima rata veniva addebitata sei mesi dopo la conclusione del contratto, senza che il ricorrente avanzasse alcuna pretesa o contestazione in ordine all'installazione.

Solo in data 5.2.2024 (e quindi a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento), il ricorrente diffidava la società Alfa in relazione al contratto di assistenza tecnica sottoscritto con la fornitrice.

La diffida ad adempiere risulta, oltretutto, indirizzata alla società Alfa in relazione al contratto di assistenza, che non appare collegato al finanziamento erogato.

L'intermediario ha altresì evidenziato di essere estraneo a tale ultimo accordo, non essendo questo collegato al contratto di credito e pertanto, eventuali inadempimenti della fornitrice non possono giustificare la risoluzione del finanziamento.

Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate, chiarendo che alla società fornitrice si addebita un comportamento gravemente scorretto, per avere questa carpito il consenso del cliente con informazioni ingannevoli circa la fornitura di servizi accessori molto vantaggiosi.

Ha invocato, in proposito, la necessità di una tutela effettiva da parte dell'Arbitro, anche in relazione alla diffusione del fenomeno e al considerevole numero di consumatori coinvolti nella vicenda relativa alla società fornitrice.

Ha richiamato, poi, la necessità di configurare in capo a quest'ultima un inadempimento grave.

In sede di controrepliche l'intermediario ha precisato che la diffusione del fenomeno non esclude la necessità di esaminare singolarmente ogni rapporto contrattuale.

Nei casi in cui effettivamente la società fornitrice si è mostrata inadempiente, la resistente ha risolto i contratti di finanziamento, rimborsando le rate già riscosse.

Nel caso di specie, pur a fronte di considerazioni generiche in ordine alla natura dell'inadempimento contestato alla fornitrice, si comprende che si addebita a quest'ultima la mancata fornitura del servizio accessorio relativo all'energia elettrica e il gas, estraneo al contratto di fornitura dei beni per cui il finanziamento è stato sottoscritto.

Peraltro, l'assenza di collegamento negoziale è stata affermata in numerosi precedenti decisioni dell'Abf.

Ha, in conclusione, insistito per il rigetto della domanda.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato con la convenuta ai sensi dell'articolo 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore che eseguiva solo parziali prestazioni a suo favore.

Come affermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 12645/2021, l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) la previa messa in mora del fornitore;

b) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Peraltro, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 12645 del 17/05/2021, ha altresì enunciato il principio di diritto per il quale *nel procedimento instaurato ai sensi dell'art.125-quinquies del T.U.B. incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.*

Qualora detti presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l'obbligo di *"rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato"*.

Occorre dunque accertare se, nel caso di specie e con riferimento ad entrambi i contratti contestati, ricorrano i presupposti (fattuali e normativi) indicati dalla suddetta disposizione.

Ad ogni buon conto, il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125 *quinquies* TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura.

Nella specie, nel contratto di finanziamento il bene finanziato viene indicato come "DETRAZIONE CLIMATIZZAZIONE".

Il contratto di fornitura "principale", concluso con la società fornitrice, sembrerebbe avere ad oggetto la vendita di un sistema di climatizzazione, comprensivo del servizio di installazione.

Parte ricorrente sembra contestare l'inadempimento con riferimento a un generico servizio di "assistenza", che, tuttavia, non sembra previsto dall'accordo in questione né risulta oggetto di separata pattuizione sulla base della documentazione presente in atti.

Sul punto, sembrerebbe quindi difettare la prova di “un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c.”, il cui onere grava sull’utilizzatore.

Oltretutto, nella circostanza appare insussistente qualsivoglia collegamento negoziale tra la fornitura e la generica assistenza tecnica, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall’art. 125-sexies TUB.

Difettando, conseguenzialmente, sia il collegamento negoziale che l’inadempimento di non scarsa importanza, la domanda è evidentemente infondata

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE